



# COMUNE di SAN TEODORO

Provincia di Olbia-Tempio

---

Piazza E. Lussu 1 – 08020 SAN TEODORO - tel 0784-860999 fax 0784-865192

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ARTI DI STRADA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.N.22 DEL 12.07.2013**

## **ART. 1 Oggetto**

1 - Costituisce oggetto del presente regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti di strada sul territorio del Comune di San Teodoro.

## **ART. 2 Principi**

1 - Il Comune di San Teodoro, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte. Assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni ed i talenti artistici, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino.

## **ART. 3 Scopo**

1 - Scopo del presente regolamento è valorizzare ed incrementare le arti di strada, rendendo il territorio del Comune di San Teodoro ospitale verso le stesse, mediante la promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi aperti al pubblico.

Il Comune di San Teodoro intende:

- sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni di strada;
- contribuire, mediante l'arte di strada, allo sviluppo del territorio anche attraverso la valorizzazione degli spazi assegnati agli artisti;
- rendere il Comune attrattivo in quanto l'arte di strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio;
- rafforzare la collaborazione con gli artisti di strada e le Federazioni e/o associazioni di categoria interessate;
- valorizzare il ruolo attivo dei cittadini rispetto all'offerta artistica del Comune, in quanto questi, quali destinatari delle performance artistiche, concorrono, con le remunerazioni modali spontanee, al riconoscimento del valore artistico delle performance svolte su strada;
- porre in essere le basi per l'espressione di nuove professionalità e mestieri che consentano di promuovere l'emersione di giovani talenti anche attraverso attività di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto e di esperienze innovative.

2 - L'Amministrazione Comunale può promuovere altresì le attività dell'arte di strada attraverso l'organizzazione di iniziative, rassegne e festival, ad essa espressamente dedicate, valorizzandone il carattere professionale, la qualità e la ricerca artistica, sostenendo - attraverso l'adozione di tutti gli strumenti normativi e finanziari esistenti - i progetti di creazione e formazione professionale che abbiano luogo sul territorio comunale.

## **ART. 4 Soggetti destinatari**

1 - Sono destinatari del presente regolamento gli artisti di strada che in base alle proprie abilità e competenze artistiche e/o professionali svolgano arti di strada, rendano espressioni artistiche di strada e mestieri artistici di strada, come indicato nell'art. 5.

## **ART. 5 Definizioni**

1 - Sono considerate "espressioni artistiche di strada" le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico, secondo le tipologie di cui ai successivi commi 2 e 3

2 - Sono considerate "**espressioni artistiche di strada**" tutte le attività di cui al precedente comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte. Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, rientrano in questa fenomenologia le attività di: acrobati; giocolieri; equilibristi; contorsionisti; cantastorie; attori di strada; clowns; statue viventi; mimi; fachiri; burattinai; danzatori; musicisti; onemanband; street-band; madonnari; dream painters.

3 - Sono considerate "**mestieri artistici di strada**" le attività di cui al primo comma, finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo, frutto dell'ingegno creativo di chi le propone e/o offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo di esempio: pittori, scultori; ritrattisti; fotografi; scultori di palloncini; cartomanti; truccatori.

4 - Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui al comma 1.

## **ART. 6 Campo di applicazione ed esclusioni**

1 - Il presente regolamento si applica alle categorie previste dall'art. 5.

2 - Le attività di cui al comma 2 dell'art. 5 che prevedano, quale esercizio complementare e non prevalente, la vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo, frutto dell'ingegno creativo di chi le propone (es.: CD musicali), saranno **soggette al versamento del COSAP ai sensi e nelle modalità di cui al comma 2 del successivo art. 8**

3 - L'attività di vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo, frutto dell'ingegno creativo di chi le propone, non può essere esercitata se non attinente alla prestazione, attività o esibizione estemporanea a carattere artistico-espressivo

4 - Non è consentito l'esercizio delle seguenti attività: mangiafuoco e spettacoli in cui è previsto l'impiego di animali

5 - Il presente regolamento non si applica:

a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private

b) agli esercenti lo spettacolo viaggiante

c) alle attività di pubblico spettacolo di cui all'art.68 del T.U.L.P.S.

d) alle attività d'artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico espressivo

e) a manifestazioni ed eventi promossi e/o patrocinati dal Comune di San Teodoro

### **ART. 7 Aree disponibili**

1 - L'Amministrazione Comunale individua nel territorio le aree all'interno delle quali, con caratteri di ricettività diversi, sono individuate le postazioni e i percorsi disponibili per le attività delle Arti di Strada. Nelle aree del territorio non espressamente individuate le autorizzazioni potranno essere rilasciate, in conformità al presente Regolamento, dall'Ufficio comunale preposto previa verifica della compatibilità della postazione e dell'attività con il contesto territoriale (idoneità del sito, presenza di eventi o manifestazioni) e nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 9 comma 1.

2 - Le aree del territorio cittadino si qualificano come segue:

a) "aree di libero esercizio", senza alcuna prescrizione o limitazione relativa a specifiche tipologie artistiche, fatte salve diversificazioni per fasce temporali;

b) "aree inibite all'amplificazione", indisponibili ad attività che prevedono l'uso di sistemi di amplificazione di qualsiasi genere.

c) "percorsi di esercizio itinerante" disponibili ad interventi che si svolgono in forma itinerante, non occupano nemmeno temporaneamente il suolo pubblico, effettuando esclusivamente sporadiche soste nel rispetto delle modalità di esercizio previste dal successivo Art. 9.

d) "aree riservate all'attività espressiva" nelle quali sono ammesse gli spazi esclusivamente le attività previste dal secondo comma dell'Art. 5 ("**espressioni artistiche di strada**")

e) "aree riservate ai mestieri artistici" nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività di cui al terzo comma dell'Art. 5 ("**mestieri artistici di strada**")

3 - L'elenco delle postazioni disponibili, secondo la diversa tipologia di aree specificate al comma 2 del presente articolo, viene approvato con provvedimento della Giunta comunale.

4 - L'elenco di cui al comma 3 può essere aggiornato e/o modificato dalla Giunta comunale, sulla base di verifiche periodiche dello stato generale delle aree mappate.

5 - L'Amministrazione, con provvedimento della Giunta comunale, in particolari condizioni di necessità e urgenza, ovvero per la presenza di eventi e manifestazioni particolari, può in ogni momento apportare modifiche temporanee e/o limitazioni alle condizioni generali di esercizio delle attività artistiche di strada, definite dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

### **ART. 8 COSAP**

1 - Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera h) del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.03.2000 e sue successive integrazioni e modificazioni, le espressioni artistiche di strada di cui al secondo comma dell'art. 5 sono esentate dal pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

2 - I mestieri artistici di strada di cui al terzo comma dell'art. 5 sono soggetti al versamento del COSAP nei casi di occupazione superiore al mezzo quadrato o lineare, laddove vi sia l'uso di attrezzature che ingombrano il suolo e/o di postazioni fisse. L'occupazione del suolo pubblico prodotta da queste attività è di tipo temporaneo. Ai mestieri artistici di strada si applicano le riduzioni previste per le attrazioni e spettacoli viaggianti di cui al comma 5 dell'art. 33 del citato regolamento.

3 - I mestieri artistici di strada di cui al terzo comma dell'art. 5, non temporanei e per attività da esercitare dalle ore 9.00 alle ore 20.00 per un periodo non inferiore agli otto mesi nel corso dell'anno solare, possono

richiedere e ottenere, previo parere vincolante dell'Amministrazione comunale, una autorizzazione annuale rinnovabile alla scadenza e soggetta al pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) con applicazione dei parametri di cui al comma precedente.

4 - Un'attività di verifica sulle situazioni oggettive di cui ai commi 1, 2 e 3 sarà svolta dagli uffici preposti al fine accertare il rispetto del presente regolamento, la rispondenza dei dati inerenti l'attività forniti nella Richiesta di Autorizzazione per l'esercizio di attività artistica di strada, il rispetto dei limiti orari e spaziali, nonché eventuali prescrizioni di sicurezza.

#### **ART. 9 Modalità di occupazione dello spazio assegnato**

1 - Le arti di strada vengono svolte limitatamente allo spazio e al tempo strettamente necessari all'esercizio dell'attività artistica, per mezzo di modeste attrezzature mobili, nel rispetto:

- a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;
- b) della normale circolazione stradale e pedonale;
- c) del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati;
- d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.

2 - Le attività di cui al comma 1 si svolgono:

- a) senza che sia veicolato alcun messaggio o promozione pubblicitaria commerciale, non potendo essere collocati sul sito manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico, circa il nome dell'artista o del gruppo, l'attività esercitata o le opere esposte, e informative e comunicati di interesse pubblico quali attività di spettacolo, manifestazioni culturali, sportive, sociali e religiose;
- b) senza alcuna attività di esercizio d'artigianato e/o del commercio, ad eccezione della casistica prevista al terzo comma dell'art. 5 ("**mestieri artistici di strada**");
- c) tenendo comportamenti di prudenza e di perizia;
- d) sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a sé stessi a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica;
- e) senza occupazione permanente dello spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili.

3 - È consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione a terra (senza l'uso di aste), alimentati esclusivamente a batteria e di limitata potenza, purché le emissioni sonore non risultino arrecare pregiudizio alla quiete pubblica e nel rispetto della vigente classificazione acustica del territorio comunale e di tutta la vigente normativa di riferimento anche in materia di sicurezza.

4 - Lo spazio assegnato a qualsiasi tipologia di attività oggetto del presente Regolamento non può essere sub-concesso essendo l'assegnazione non trasferibile a terzi. L'attività artistica per la quale lo spazio è stato assegnato deve essere esercitata direttamente dal richiedente o dalle persone che in sede di richiesta sono dichiarati essere componenti del gruppo artistico.

5 - L'Amministrazione comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente Regolamento.

6 - Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, il posizionamento di sedie o panche, coperture, palchi, ecc. se non espressamente autorizzato.

7 - Per l'esercizio di tecniche di disegno e pittura (ad esempio "madonnari"), devono essere utilizzati materiali e prodotti non indelebili e che non arrechino danni al sito in cui si svolge l'esercizio medesimo.

#### **ART. 10 Assegnazione degli spazi**

1 - L'attività è esercitabile nei giorni da lunedì a domenica, dalle ore 9:00 alle ore 24:00 nel periodo compreso fra il 16 settembre ed il 14 giugno, e dalle ore 20:00 alle ore 1:00 nel periodo compreso fra il 15 giugno ed il 15 settembre. Con provvedimenti da adottare per il singolo caso di specie l'Amministrazione comunale si riserva di disporre diverse limitazioni al suddetto limite orario e giornaliero.

2 - La durata dell'assegnazione per ogni singolo artista per lo svolgimento delle attività previste all'art. 5 comma 2 ("**espressioni artistiche di strada**"), può variare, a seconda della richiesta, da un minimo di 1 ad un massimo di 15 giorni consecutivi, rinnovabile successivamente sulla base delle disponibilità degli spazi. Dette attività possono essere esercitate nello stesso luogo per un periodo di tempo non superiore alle 3 ore consecutive e comunque per non più di 8 volte nella medesima postazione, nel periodo autorizzato, e secondo le prescrizioni dettate dal competente Ufficio comunale.

3 - La durata dell'assegnazione per ogni singolo artista per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'art. 5 ("**mestieri artistici di strada**") può variare, a seconda della richiesta, fino ad un massimo di un quindici giorni, rinnovabile successivamente sulla base delle disponibilità degli spazi.

**4** - Non è consentito svolgere contemporaneamente un'attività espressiva e un mestiere artistico di strada. E' legittimo lo svolgimento negli spazi assegnati di diverse attività espressive nel contesto della stessa esibizione, ovvero di diversi mestieri artistici, purché dichiarati al momento della prenotazione.

**5** - Gli spazi e gli orari di esibizione devono essere prenotati dal richiedente che specificherà i propri dati personali e i nomi degli eventuali altri componenti del gruppo artistico. In sede di prima prenotazione il richiedente dovrà anche specificare la tipologia e le modalità di esecuzione della propria attività. Sono ammesse attività diverse per uno stesso artista. Nel caso di accertata assenza dell'artista di strada nello spazio e negli orari assegnati, i soggetti competenti al controllo annoteranno la circostanza. Nel caso in cui l'assenza dovesse rilevarsi per 3 giorni consecutivi di assegnazione, senza alcuna segnalazione da parte dell'artista, i titolari non potranno effettuare nuove prenotazioni per il periodo di 15 giorni dalla contestazione da parte dell'Ufficio competente.

**6** - L'Amministrazione comunale assegna agli artisti di strada specifici spazi e precise fasce orarie di esibizione, a fronte di regolare prenotazione da parte dell'artista o del gruppo, in considerazione delle richieste dei medesimi, degli spazi disponibili e delle relative caratteristiche ambientali, delle fasce orarie libere, delle tipologie dell'intervento proposto.

**7** - Ciascun artista, sia esso diretto richiedente o semplice componente di un gruppo, una volta perfezionata la prenotazione, potrà effettuare la successiva solo al termine del periodo di assegnazione dello spazio. Le prenotazioni sono possibili solo per i 30 giorni successivi alla richiesta.

**8** - L'esercizio delle attività artistiche di strada non implica specifici requisiti professionali né restrizioni relative allo stato di occupazione di coloro che lo attuano, risultando sufficiente ai fini dell'assegnazione dello spazio la corretta compilazione della Richiesta di Autorizzazione per l'esercizio di attività artistica di strada. Nella Richiesta di Autorizzazione dovrà essere inserita sia una breve scheda tecnica dell'attività sia il curriculum e, per le espressioni artistiche di strada, l'indicazione di un sito web dell'artista o la possibilità di visionare lo spettacolo su siti di condivisione di file audio-video quale, ad esempio, youtube .

**9** - Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le turnazioni degli spazi assegnabili potranno essere gestiti attraverso un sistema informatizzato che consenta la prenotazione da parte degli artisti, con la massima accessibilità e possibilità di esprimere preferenze di postazione, giorni ed orari, nonché la possibilità per il cittadino o visitatore di conoscere tramite internet luoghi e orari delle attività artistiche. Il sistema informatico potrà essere integrato con piattaforme esistenti che gestiscono l'esercizio di analoghe attività in altre realtà territoriali o a livello nazionale.

**10** - Gli artisti e i gruppi che debbano effettuare le prenotazioni degli spazi potranno rivolgersi, nei rispettivi orari di apertura al pubblico, presso l'ufficio competente del Comune, tramite richiesta in carta semplice. Alternativamente i richiedenti potranno altresì utilizzare per la prenotazione la piattaforma informatica di cui al comma precedente, se e in quanto disponibile online. La richiesta di assegnazione effettuata nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento dovrà dare luogo al rilascio, entro le ventiquattro successive, della relativa autorizzazione.

#### **ART. 11 Controlli**

**1** - Il controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Municipale e degli altri organi a ciò preposti.

**2** - L'artista o il gruppo possono esporre ben in vista, durante tutto il periodo di esercizio dell'attività, il codice alfanumerico di assegnazione comunicato dagli uffici competenti, in modo che per gli accertatori sia possibile riscontrarlo anche senza interrompere l'attività, a meno che non sia strettamente indispensabile.

#### **ART. 12 Sanzioni**

**1** - Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando non costituiscano reato, saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva l'applicazione di quanto disposto nel Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15/09/2011 il cui importo massimo non potrà comunque superare i 150 euro.

#### **ART. 13 Entrata in vigore**

**1** - Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione. Il rilascio dell'autorizzazione con le nuove modalità prescritte dal regolamento avverrà successivamente all'esecutività della deliberazione di giunta relativa alla mappatura degli spazi di cui all'art 7 del presente regolamento.

